



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE – ALVITO (FR)
Istituto Tecnico Agrario

Via Casa Giamosca, 9 – 03041 – Alvito Tel: 0776 510117 – C.F. 91010970605
Cod univoco UFLP1K

fric82000a@istruzione.it fric82000a@pec.istruzione.it www.omnicomprensivoalvito.edu.it

Ai docenti
- Secondaria I grado
- Secondaria II grado
- Alle famiglie degli alunni
- Agli studenti Scuola Secondaria di I e II grado

Oggetto: Limite assenze e relative deroghe.

In relazione a quanto emarginato in oggetto, si riporta stralcio del regolamento pubblicato sul sito web del M.I.M.

Frequenza scolastica e limite assenze

a. Scuola secondaria di primo grado. Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 10 e s.m.i.

b. Scuola secondaria di secondo grado. Ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di II ciclo.

Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7 e s.m.s..

Di conseguenza, si chiarisce che i certificati medici per la giustificazione delle assenze potranno essere ritenuti validi solo per periodi continuativi e non per assenze sporadiche o discontinue o saltuarie che non trovino riscontro fra le motivazioni previste dalla deroga. Ogni periodo di assenza dovrà essere validamente giustificato da apposito certificato medico alla conclusione del medesimo periodo di assenza e non al termine dell'anno scolastico. Non saranno ammessi certificati medici cumulativi al termine dell'anno scolastico.

PROSPETTO TABELLARE PER IL RICONOSCIMENTO DI VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO (art. 14, c.7 del DPR 122/2009 e C.M. 20/2011 e.s.m.i)

Per ciascuna classe, il limite minimo di frequenza ed il limite massimo di assenza sono individuati considerando convenzionalmente 33 settimane di lezione:

SEC. II° GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Monte ore complessivo previsto dall'ordinamento:

Classi	Ore settimanali	Ore totali	Limite max ore di assenza
Classi I	33	33 x 33=1089	272
Classi II - III- IV- V	32	32 x 33 = 1056	264

SEC. I° GRADO

Monte ore complessivo previsto dall'ordinamento:

Classi	Ore settimanali	Ore totali	Limite max ore di assenza
Classi I – II III	30	30x33 =990	247

Le motivazioni giustificative delle deroghe al limite massimo di assenze, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa dello studente, sono le seguenti:

Specifica deroga per motivi di salute

- ☐ Grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative o ricorrenti.
- ☐ Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione.
- ☐ Visite specialistiche ospedaliere e day hospital
- ☐ Malattie croniche certificate;
- ☐ Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all'handicap;
- ☐ Terapie ricorrenti e/o cure programmate.

Specifica deroga per motivi personali o familiari

- ☐ Certificazione dei Servizi Sociali attestante che l'allievo/a rappresenta l'unico sostegno alla famiglia.
- ☐ Separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, trasferimento della famiglia (in particolare per trasferimenti temporanei all'estero da parte di famiglie di origine non italiana).

Specifica deroga per specifiche attività

- ☐ Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche, o enti privati, di alto profilo e che perseguono finalità di sicurezza pubblica (es. Protezione civile, Croce Rossa, ecc.)

☐ Partecipazione ad esami per il conseguimento di patenti e/o certificazioni esterne o a concorsi.

Le deroghe concesse dai Consigli di Classe non potranno mai prescindere dalla necessità di disporre di elementi valutativi idonei all'espletamento delle procedure di scrutinio.

Tutte le comunicazioni di assenze rientranti fra i motivi previsti dalla deroga andranno inoltrate a mezzo autocertificazione preventivamente al Dirigente Scolastico, eccetto che nei casi di assoluta imprevedibilità (stato di salute).

Le medesime motivazioni in deroga, in proporzione al monte ore totale del proprio piano di studi individuali, sono in vigore per studenti e studentesse iscritti/e ai corsi di istruzione per gli adulti.

Il dirigente scolastico
(Dott. Gianfrancesco D'Andrea)